

Città di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia

Ordinanza N. Data di registrazione 24113/12/2023

OGGETTO:

EVENTO COMMEMORATIVO IN VIA STADIO – REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA

Vista la comunicazione pervenuta al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Portogruaro con la quale alcuni cittadini hanno manifestato l'intenzione di realizzare un evento commemorativo in forma statica presso l'area sterrata prospiciente l'ingresso dell'ex Fabbrica Perfosfati in via Stadio;

Considerato che per gli aspetti relativi all'ordine pubblico la Questura potrà emettere specifica ordinanza;

Ritenuto di dover regolamentare la circolazione al fine di garantirne la buona riuscita e salvaguardare la sicurezza dei partecipanti;

Visto il decreto n. 29/2020 con cui il Sindaco, ai sensi dell'art. 109 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, ha nominato il sottoscritto Responsabile del Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile con attribuzione delle funzioni relative all'adozione degli atti di cui all'art. 107 del D.L.vo 267/2000;

Visto il decreto n. 10/2023 del Commissario Straordinario che conferma l'incarico di cui al punto precedente;

Visti gli artt. 6 e 7 del D.Leg.vo 30.04.1992, n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

Sabato 16 dicembre 2023, dalle ore 08:00 fino alla fine dell'evento in premessa meglio descritto ed al ripristino dello stato dei luoghi, è vietato il transito e la sosta con rimozione a tutti i veicoli nell'area sterrata prospiciente l'ingresso dell'ex Fabbrica Perfosfati in via Stadio, con deroga per gli organizzatori ed i partecipanti, e ciò per permettere ai partecipanti all'evento di parcheggiare le autovetture senza creare intralcio alcuno. L'arrivo, la sosta e il deflusso dei veicoli presso l'area in questione dovrà avvenire in modo ordinato e da non ostacolare la normale viabilità, nel rispetto delle norme di comportamento del Codice della Strada;

La presente Ordinanza viene emessa ai soli sensi del Codice della Strada;

Spetta agli Organi di Polizia di cui all'art. 12 del Codice della Strada dare specifica attuazione alla presente, farla rispettare e disporre temporaneamente quanto ritenuto utile ed indispensabile per la sicurezza della circolazione.

Per quanto disposto dalla presente Ordinanza, è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

La presente Ordinanza, che sospende i precedenti provvedimenti sulla circolazione stradale che contrastano con quanto qui disposto, sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line* ai sensi della Legge 69 del 18.06.2009 e attraverso la posa della prescritta segnaletica stradale.

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7.8.1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. In relazione al disposto dell'art. 37, c. 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Il Responsabile Area Vigilanza Poles Thomas / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)